



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**NECESSARIA L'ISCRIZIONE AIRE PER OTTENERE L'ESTENSIONE
TEMPORALE PER CINQUE ANNI DEGLI INCENTIVI FISCALI PER
I C.D. LAVORATORI "IMPATRIATI"**

- Sentenza del 09/09/2025, n. 1993 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia.

Composizione

- Pres. La Bruna
- Rel. Doccini

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 515 AGEVOLAZIONI VARIE - IN
GENERE - TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" -
DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA
TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE.

Incentivi fiscali per i lavoratori c.d. "impatriati" - Residenza - Trasferimento in
Italia prima del 30 aprile 2019 - Permanenza all'estero - Iscrizione all'AIRE -
Obbligatorietà.

Massima

Gli incentivi fiscali per i c.d. lavoratori "impatriati" possono essere estesi per
un quinquennio, purché il beneficiario, cittadino italiano, rientrato in Italia
prima del 30 aprile 2019, sia stato iscritto all'AIRE durante il periodo di
permanenza estera. (In applicazione di tale principio, la Corte, in riforma della
statuizione di primo grado, ha rigettato la richiesta di rimborso IRPEF del
contribuente per l'anno di imposta 2021, valorizzando il tenore letterale della
norma agevolativa in termini di necessaria iscrizione all'AIRE).



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Rif. Normativi

- D.lgs. 14/09/2015, n. 147, art. 16, comma 3 *bis*
- L. 30/12/2020, n. 178, art. 1, comma 50

Conformità

- CGT II Lombardia, n. 385 del 03/02/2025

Anno pubb.

- 2025